



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 06/11/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:

ERLICHER DINO, Giudice monocratico

in data 06/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 142/2024 depositato il 28/03/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Provincia Autonoma Di Trento - 00337460224

elettivamente domiciliato presso Email_2

Resistente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INVITO AL PAGAMENTO n. 0122189920230006476 BOLLO 2021

- sul ricorso n. 268/2024 depositato il 18/07/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Provincia Trento - Piazza Dante N. 15 38100 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_4

Resistente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INVITO AL PAGAMENTO n. 0122189920240005634 BOLLO 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2024 depositato il 07/11/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione fiscale emessa da Resistente_1 per il recupero della tassa automobilistica relativa agli anni 2021 e 2022 per il veicolo Soc_1 immatricolato in Luogo_1 e successivamente come nuovo al PRA di Trento in data 17/12/2021.

Sosteneva la ricorrente che detta automobile beneficiava dell'esenzione dalla tassa automobilistica per i primi cinque anni prevista dall'art. 4 della legge provinciale 10/1998 in quanto dotata di sistema di alimentazione ibrido, vale a dire misto benzina – elettrico. Precisava che l'esenzione doveva essere applicata a tutti i veicoli ad alimentazione ibrida immatricolati prima del 31/12/2021 e aggiungeva che si trattava di veicolo nuovo in quanto ceduto entro sei mesi dalla prima immatricolazione in un Paese della UE.

Costituendosi in giudizio Resistente_1 contestava l'esistenza dei presupposti per l'esenzione dal bollo auto e specificamente la possibilità di qualificare come veicolo nuovo l'autovettura per cui è giudizio.

Con separato ricorso, Ricorrente_1 ha impugnato altra ingiunzione fiscale di pagamento avente ad oggetto il medesimo veicolo, contestandone la legittimità per le stesse ragioni svolte nel primo giudizio.

I ricorsi, per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, venivano riuniti.

All'udienza odierna le parti discutevano i ricorsi che venivano trattenuto in decisione dalla Corte in composizione monocratica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia ha per oggetto l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto all'esenzione dalla tassa automobilistica in relazione all'autovettura ad alimentazione ibrida benzina-elettrico acquistata all'estero dalla ricorrente.

La disciplina applicabile è pacificamente quella del comma 6-ter dell'art. 4 della L.P. 10/1998, il quale prevede che "i veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni.

Essendo incontestata la natura di veicolo ibrido e ricadendo l'immatricolazione nel periodo normativamente previsto (entro il 31/12/2021), l'effettivo contrasto fra parti attiene unicamente alla possibilità di qualificare "auto immatricolata nuova" quella acquistata dalla ricorrente. Ha infatti obiettato l'Ufficio provinciale che l'autovettura era già stata immatricolata in Luogo_1, vale a dire in territorio incluso nella UE, con la conseguente esclusione della possibilità di considerare "nuovo" lo stesso veicolo in occasione della successiva immatricolazione in Luogo_2.

Osserva la Corte che, in via generale, la novità del veicolo va accertata avendo riguardo alla messa in circolazione piuttosto che alla immatricolazione dello stesso, perché è solo l'utilizzo del mezzo che ne comporta il deterioramento materiale.

Orbene, nella specie l'autovettura ibrida Soc_1 è stata immatricolata in Luogo_1 il giorno 11/10/2021 e poi è stata acquistata dalla ricorrente il 17 dicembre 2021. Risulta quindi indiscutibile che al momento dell'acquisto dell'autovettura con immatricolazione in Luogo_2 non erano trascorsi ancora sei mesi dopo la registrazione ungherese. Va ancora rilevato che non vi sono elementi che provino che dopo l'immatricolazione in Luogo_1 e prima dell'introduzione in Luogo_2 il veicolo abbia circolato ed anzi è ragionevole valutare che nel breve arco temporale che va dall'11/10/2021 al 17/12/2021 l'automobile sia rimasta ferma in attesa della vendita poi avvenuta in Luogo_2.

Aggiunge questo giudice che il riconoscimento del beneficio fiscale all'acquirente in Luogo_2 dell'auto ibrida per cui è procedimento è coerente con la finalità dell'esenzione, di sostanziale premio per l'utilizzo di un veicolo nuovo meno inquinante.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono adeguatamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento dei ricorsi riuniti annulla gli atti impugnati; compensa per intero le spese di giudizio.

